



PARCO MINERARIO  
FLORISTELLA  
GROTTACALDA

# PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

2016 – 2018

*Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario*

*n. 03 del 27/04/2016*

## **Premessa**

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”* si inserisce nell’impianto della legge anticorruzione, nell’ambito della quale il ruolo della trasparenza è centrale. La trasparenza, oggetto di disciplina del presente programma, quale diritto dei cittadini ad una accessibilità totale alle informazioni pubbliche da garantire prevalentemente attraverso lo strumento dell’accesso telematico, sta assumendo un’importanza fondamentale per le amministrazioni pubbliche. La legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, ed ha previsto che le amministrazioni elaborino ed aggiornino i Piani triennali di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno. In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, il predetto D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, ha evidenziato che essa persegue le seguenti finalità: a) favorire forme di controllo sociale sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; b) concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche. E’ poi specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano. Il D.Lgs. n. 33/2013 è stato di rilevante impatto sull’intera disciplina della trasparenza. Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l’istituto dell’accesso civico. Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, modificando la disciplina recata dall’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance. Ha sancito, per tutte le pubbliche amministrazioni compresi gli Enti Locali, l’obbligo di adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, al fine anche di dare organicità ai dati pubblicati o da pubblicare sul proprio sito istituzionale. Ha precisato i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza; ha previsto la creazione della sezione *“Amministrazione trasparente”*, che sostituisce la precedente sezione *“Trasparenza, valutazione e merito”*. Infine, il decreto provvede ad implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull’attuazione delle norme in materia di trasparenza. L’Ente Parco Minerario Floristella - Grottafaldina, nel dare attuazione alla normativa sulla trasparenza, intende garantire le libertà individuali e collettive, nonché i diritti civili, politici e sociali ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, integrare il diritto ad una buona amministrazione e concorrere alla realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino. La trasparenza è assicurata anche mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell’Ente, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, ad ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali.

## **Parte I – Introduzione**

### *Cenni su funzioni e organizzazione dell’Ente*

La struttura organizzativa dell’ente è stata definita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 73 del 25/11/2010 e ss. mm. e ii. alle quali si rimanda.

## **Parte II – Le principali novità**

Per il triennio 2016-2018 l'intento è quello di garantire l'aggiornamento costante dei contenuti già pubblicati e, dove occorra, di migliorarne la comprensibilità e la fruibilità da parte dell'utenza. Si punta inoltre al completamento del processo di decentramento dell'attività di pubblicazione e aggiornamento dei dati e delle informazioni di competenza dei vari settori dell'Ente tramite l'attivazione di appositi strumenti informatici. Infine, si intende favorire lo sviluppo del coinvolgimento degli stakeholders attraverso la pubblicazione di un Questionario/sondaggio on-line sui contenuti del Programma della Trasparenza e della sezione Amministrazione Trasparente, in modo tale da raccogliere spunti, idee e suggerimenti dei quali tenere conto in sede di aggiornamento del Programma. Nel dettaglio, le attività che l'Ente intende intraprendere in tema di trasparenza per il triennio 2016-2018 sono raccolte e descritte nell'Allegato 1 al presente Programma.

## **Parte III - Procedimento di elaborazione e adozione del Programma**

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 è stato elaborato sulla base dei principi dettati dall'articolo 10, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 33/2013 e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità adottate con deliberazioni n. 105 del 2010, n. 2 del 2012 e nn. 50, 59, 65, 66 e 71 del 2013 dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) – ora A.N.AC. e alle linee guida dell'ANCI adottate il 31/10/2012 in materia. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018, fondata sulle seguenti caratteristiche:

- è redatto seguendo l'indice proposto nella delibera CIVIT n. 50/2013 al fine di favorire l'uniformità e la comparabilità con i programmi triennali delle altre amministrazioni pubbliche;
- gli obiettivi del Programma sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione;
- è collegato con il Piano di prevenzione della corruzione, del quale costituisce apposita sezione, pur mantenendo la connotazione di strumento di programmazione autonomo rispetto allo stesso;
- conferma l'organizzazione per l'attuazione della trasparenza nell'Ente.

### ***Termini e modalità di adozione del Programma***

Il Programma Triennale della Trasparenza viene adottato ed aggiornato nei termini previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dalle delibere CIVIT del 29.05.2013 e del 04.07.2013. Il documento viene redatto ed aggiornato dal Responsabile della trasparenza dell'Ente, con il contributo dei responsabili dei servizi, al fine di sottoporlo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. L'Ente si impegna ad aggiornare detto Programma, tenendo conto delle disposizioni emanate dall'A.N.AC. e secondo le indicazioni e/o proposte dall'Organo Interno di Valutazione contenute nell'apposita relazione ed i suggerimenti raccolti presso gli stakeholders. In particolare, le esigenze di trasparenza rilevate dagli stakeholders saranno di volta in volta segnalate al Responsabile della Trasparenza da parte degli uffici che raccolgono i feedback emersi dal confronto con gli stessi. Il Responsabile della trasparenza ne terrà conto nella selezione dei dati da pubblicare e nell'elaborazione delle iniziative per la trasparenza nonché di quelle per la legalità e la promozione della cultura dell'integrità. Il presente Programma è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, sotto-sezione *Disposizioni generali - Programma per la trasparenza e l'integrità*.

#### **Parte IV – Le iniziative di comunicazione della trasparenza**

Al fine di favorire la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati, il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso è certamente il sito web istituzionale. Attraverso di esso la Pubblica Amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul proprio operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, con le imprese e con le altre P.A., pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale. Attualmente la sezione Amministrazione Trasparente è organizzata secondo i dettami del D.Lgs. 33/2013 e della delibera 50/2013 di CIVIT(ora A.N.AC.). Sono altresì presenti informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per consentire all'utenza di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in essere dall'Ente. Per il personale direttamente coinvolto nell'attività di implementazione e di aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente l'attività di formazione avrà anche come tema le modalità tecniche di pubblicazione di informazioni, atti, provvedimenti, deliberazioni e determinazioni. Lo scopo è sostenere la cultura organizzativa della trasparenza e portare alla comprensione dei dipendenti, che la selezione e la pubblicazione dei dati sono attività che possono/devono assumere valore interno ed esterno attraverso la significatività dei dati scelti, la loro fruibilità e affidabilità per gli stakeholders e per l'organizzazione interna. La qualità dei dati pubblicati e la loro significatività sono sensori per comprendere quanto in un'organizzazione si sia sviluppata la cultura dell'analisi e programmazione delle attività in base alla rilevazione dei risultati conseguiti e della valutazione delle performance piuttosto che il semplice adempimento normativo. L'attività di formazione è strettamente collegata a quella prevista nel Piano di prevenzione della corruzione.

#### ***Le Giornate della Trasparenza***

Le Giornate della Trasparenza sono strumenti di coinvolgimento degli stakeholders interni ed esterni per la valorizzazione della trasparenza, nonché per la promozione di buone pratiche inerenti la cultura dell'integrità. Ogni anno saranno pianificati e organizzati uno o più incontri con gli stakeholders interni ed esterni per favorire la condivisione e l'illustrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Tali momenti, denominati ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, e della delibera Civit n. 105/2010, "Giornata della trasparenza", costituiranno la sede opportuna per illustrare i contenuti del Programma e le informazioni appositamente pubblicate sul portale dell'Ente. La partecipazione a dette giornate consentirà una condivisione dei principi che sono posti alla base del decreto sulla trasparenza, e degli obiettivi che un'amministrazione aperta e attenta alle esigenze di tutti deve osservare per prestare servizi adeguati agli utenti. Le giornate saranno organizzate in maniera da favorire la massima partecipazione degli stakeholders con l'obiettivo di raggiungere anche i cittadini che, per motivi di diversa natura, non utilizzano tecnologie informatiche; si devono prevedere adeguati spazi per i dibattiti e per il confronto tra gli stessi. Al termine è prevista la somministrazione ai partecipanti di una specifica customer satisfaction, predisposta dall'ufficio dall'Ente al fine di raccogliere indicazioni e suggerimenti, trarre spunti e considerazioni, che potrebbero migliorare e rendere ancora più puntuale ed attento il contenuto del Programma in oggetto. Nel corso del triennio di validità del presente Programma sarà valutata l'opportunità di organizzare ulteriori giornate formative ad hoc mirate per singoli argomenti a beneficio di specifiche categorie di stakeholders, quali, ad esempio, associazioni di categoria, studenti, imprese, categorie professionali.

#### ***Attività di promozione di una cultura dell'integrità – Collegamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione***

Il presente Programma considera la trasparenza dell'attività amministrativa non soltanto un mezzo per garantire forme di controllo diffuso da parte del cittadino sull'andamento del ciclo della performance, ma anche come mezzo funzionale all'affermazione della cultura dell'integrità. L'integrità è considerata fondamentale per il corretto uso della libertà e della discrezionalità, al di fuori di qualunque forma di condizionamento, pressione e ricatto ambientale, per evitare i quali è indispensabile garantire adeguate forme di conoscenza

immediatamente percepibili ed evidenti. La trasparenza dei dati sulla performance del presente Programma favorisce il monitoraggio continuo dell'azione amministrativa e contribuisce a garantire la massima correttezza e integrità. La tracciabilità del ciclo della performance attraverso il controllo trasparente e pubblico dello stato d'avanzamento degli obiettivi gestionali e dell'azione amministrativa nel suo complesso ha anche lo scopo di evidenziare eventuali comportamenti difforni ai principi di fedeltà e correttezza. In tale ottica si inseriscono svariati obblighi di pubblicazione, tra i quali:

- a) il codice di comportamento;
- b) le informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di incarichi politici;
- c) gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali;
- d) tutti i procedimenti svolti da ciascun settore dell'Ente con l'individuazione dei soggetti responsabili, dei termini per la conclusione dei procedimenti, la descrizione delle singole fasi e delle modalità di adempimento, gli atti e i documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza;
- e) gli atti inerenti alla scelta del contraente, autorizzazioni e concessioni, nonché il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi ed il Regolamento dei Contratti;
- f) i beni immobili di proprietà dell'Ente;
- g) gli atti inerenti al reclutamento del personale con le graduatorie relative a concorsi e prove selettive. In particolare gli atti concernenti le tipologie di procedimento svolte da ciascun Servizio, il reclutamento del personale, la scelta del contraente, rivestono particolare importanza in correlazione con il Piano triennale della prevenzione della corruzione, in quanto finalizzati alla mappatura delle attività ed alla conseguente rilevazione dei rischi corruttivi. Per l'intrinseco collegamento tra il principio della trasparenza e la cultura della legalità, si prevede di promuovere interventi ed azioni mirate sul tema dell'integrità nell'ambito dei percorsi succitati già dedicati alla trasparenza, come le giornate della trasparenza, i momenti formativi, le informazioni pubblicate sul sito internet. I contenuti delle iniziative, le buone prassi messe in campo e le azioni realizzate saranno pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

## **Parte V – Processo di attuazione del Programma**

### ***Soggetti competenti all'attuazione del Programma***

Di seguito viene descritta l'organizzazione per l'attuazione della trasparenza nell'Ente Parco Minerario Floristella - Grottacalda

### ***Il Responsabile della trasparenza***

Il ruolo di Responsabile della trasparenza è affidato ad un dipendente dell'Ente appositamente individuato e nominato con Delibera di C.d.A. Il Responsabile esercita i seguenti compiti attribuiti dalla legge e dal presente Programma:

- sovrintende all'insieme delle attività tese a garantire l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza previsti dalla normativa vigente;
- assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnala all'organo di indirizzo politico, al Organo interno di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- provvede all'aggiornamento annuale del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

- controlla che le misure del Programma siano collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione;
- controlla e verifica l'attuazione del Programma;
- elabora una relazione sintetica annuale sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione del Programma da presentare al Nucleo di Valutazione;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013;
- cura l'istruttoria relativa all'applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013.

### ***I responsabili degli uffici***

L'attuazione del Programma rientra tra i doveri d'ufficio dei responsabili degli uffici appositamente individuati *all'allegato 1*) del presente Programma. Essi sono responsabili in merito all'individuazione, elaborazione, pubblicazione ed aggiornamento dei singoli dati di rispettiva competenza. L'Ente garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge. A tal fine ciascun Responsabile competente alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti ne assicura l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la comprensibilità nonché la conformità ai documenti originali in proprio possesso, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. Relativamente ai dati personali messi a disposizione sul sito istituzionale, contenuti anche in atti e documenti amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati), ciascun Responsabile si farà carico altresì di ottemperare al generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati. Per i beneficiari di provvidenze di natura economica, fatte salve le particolari prescrizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, non saranno diffusi dati non pertinenti quali ad esempio l'indirizzo di abitazione e le coordinate bancarie. Infine, per ciascun ambito di competenza, i dirigenti promuovono il coinvolgimento e l'ascolto degli stakeholders interni ed esterni al fine di individuare le esigenze di trasparenza di cui tenere conto nella selezione dei dati e delle informazioni da pubblicare, nell'elaborazione delle iniziative per la trasparenza, nonché di quelle per la legalità e la promozione della cultura dell'integrità.

### ***I referenti di servizio***

I responsabili, all'interno del proprio servizio, individuano uno o più referenti responsabili di reperire, di elaborare (tramite calcoli sui dati, selezione di alcuni dati, aggregazione di dati, ecc...), di aggiornare e di pubblicare in modo corretto e tempestivo le informazioni, i dati e i documenti di competenza del proprio servizio/settore e di curarne la storicizzazione alla scadenza dei termini di pubblicazione. Essi informano direttamente e tempestivamente il Responsabile della trasparenza ed il gruppo di lavoro, dietro richiesta anche informale dello stesso, sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione. Istruiscono i procedimenti di competenza in materia di accesso civico.

### ***L'organo interno di Valutazione***

L'Organo Interno di Valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nei documenti di programmazione dell'Ente e verifica l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione anche mediante le attestazioni previste dall'A.N.AC. Inoltre utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale del Responsabile per la trasparenza e dei dirigenti.

### ***Criteria generali di pubblicazione dei dati***

La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza, con particolare riguardo a quelle di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 -Codice in materia di protezione dei dati personali), comprensive delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. I dati, le informazioni e i documenti pubblicati sul sito dell'Ente devono essere accessibili, completi, integri e comprensibili. A tal fine, tutti gli atti dell'Ente devono essere redatti mediante l'utilizzo di una tecnica redazionale che preveda un linguaggio semplice, non burocratico. I dati devono essere pubblicati secondo griglie di facile lettura e confronto e resi disponibili e fruibili on-line in formati non proprietari, in modo tale da consentirne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici, la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo per le quali sono state pubblicizzate. Resta inteso il necessario rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, e, in particolare, della disposizione contenuta nell'art. 4, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 secondo la quale *“nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”*, nonché a quanto previsto dall'art. 4, co. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di *“diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”*. Può essere disposta, a norma del presente Programma, la pubblicazione sul sito istituzionale di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste un obbligo di legge di pubblicazione, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

### ***Criteria generali di aggiornamento e archiviazione dei dati***

Al fine di garantire l'attualità e la qualità delle informazioni pubblicate, per ciascun dato o documento vanno assicurati il costante e tempestivo aggiornamento attraverso l'indicazione della data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento. Si precisa che con il termine aggiornamento non si intende necessariamente la modifica del dato, essendo talvolta sufficiente un controllo dell'attualità delle informazioni pubblicate, anche a tutela di eventuali interessi individuali coinvolti, garantendo una eventuale modifica tempestiva in esito al controllo e in tutti i casi in cui l'interessato ne richieda l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione. Si considerano quattro diverse frequenze di aggiornamento, così come indicato dal D.Lgs. 33/2013:

- a) Cadenza annuale**, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale;
- b) Cadenza semestrale**, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento, in quanto la pubblicazione implica per l'amministrazione un notevole impegno, a livello organizzativo e di risorse dedicate;
- c) Cadenza trimestrale**, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti;
- d) Aggiornamento tempestivo**, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell'immediatezza della loro adozione.

Laddove la norma non menziona in maniera esplicita l'aggiornamento, si deve intendere che l'amministrazione è tenuta alla pubblicazione e, di conseguenza, ad un aggiornamento tempestivo. I documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente e per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della

sezione "Amministrazione Trasparente", fatti salvi gli accorgimenti in materia di tutela dei dati personali nonché l'eccezione prevista in relazione ai dati di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, che, per espressa previsione di legge, non debbono essere riportati nella sezione di archivio.

### **Formato dei documenti**

La legge n. 190/2012 stabilisce che "per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on-line in **formati non proprietari**, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità". Riferendosi al documento tecnico che costituisce l'allegato 2 alla delibera n. 50/2013 della CIVIT (ora A.N.AC.) si evince che è da escludere l'utilizzo di formati proprietari, in sostituzione dei quali è possibile utilizzare sia software Open Source (quali ad esempio *OpenOffice*) sia formati aperti (quali, ad esempio, *.rtf* per i documenti di testo e *.csv* per i fogli di calcolo). Per quanto concerne il PDF – formato proprietario il cui *reader* è disponibile gratuitamente – se ne suggerisce l'impiego esclusivamente nelle versioni che consentano l'archiviazione a lungo termine e indipendenti dal software utilizzato (ad esempio il formato PDF/A i cui dati sono elaborabili, mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili). Altro formato standard aperto è l'XML, tra l'altro espressamente richiesto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ai fini della pubblicazione dei dati inerenti le procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012.

### **Albo Pretorio on-line**

Nel sito istituzionale dell'Ente è presente apposita pagina dedicata all'Albo Pretorio dell'Amministrazione *Albo Pretorio on-line*, dove, dal 28 marzo 2011, in ottemperanza, tra l'altro, alle disposizioni di cui alla legge n. 69 del 18 giugno 2009, art. 32, si procede all'integrale pubblicazione di tutti quegli atti per i quali la norma impone la pubblicazione come condizione necessaria per acquisire efficacia e quindi per produrre gli effetti previsti. In questa pagina è possibile interrogare, consultare e scaricare gratuitamente gli atti (copie non aventi valore di copia autentica) prodotti dall'Ente soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio, quali deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e le determinazioni del Presidente.

Della corretta tenuta e gestione dell'Albo Pretorio è responsabile il Legale rappresentante dell'Ente che si avvarrà del personale dipendente. Del contenuto degli atti pubblicati, in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti all'Albo Pretorio on-line, è responsabile l'ufficio che propone e/o adotta l'atto da pubblicare e che ne richiede la pubblicazione. Fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nel caso in cui il documento da pubblicare contenga dati personali, inclusi quelli sensibili e giudiziari, riferiti a persone fisiche, giuridiche, enti o associazioni, la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei principi di necessità, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle finalità della pubblicazione, previsti dal D.Lgs. n. 196 del 2003. Pertanto, l'ufficio produttore deve inviare all'Albo pretorio documenti già predisposti per la protezione dei dati personali.

### **Misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi ed il monitoraggio e la vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del Responsabile della trasparenza**

Per l'esercizio dei propri compiti il Responsabile della trasparenza si avvale del supporto dei Responsabili dei Servizi, dell'Organo Interno di Valutazione per il necessario raccordo con la struttura organizzativa durante tutte le fasi di attuazione del presente Programma.



### **Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'Accesso civico**

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo all'Ente di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza, mediante compilazione di apposito modulo disponibile all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile della trasparenza trasmette immediatamente la richiesta al dirigente competente per l'istruttoria necessaria che deve effettuarsi entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della stessa. Nei casi in cui il Responsabile della trasparenza, al termine dell'istruttoria, constati l'omissione della pubblicazione di documenti, informazioni o dati, prevista per legge, invita tempestivamente il responsabile competente, così come individuato nell' *Allegato 1* del presente programma a voler pubblicare nel sito il documento, l'informazione o il dato richiesto. La pubblicazione va effettuata entro trenta giorni dalla richiesta di accesso civico e va comunicata al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile della trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede come descritto sopra. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle norme sul processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010, così come modificato dal D.Lgs. n. 33/2013) a cui si fa espresso rinvio. La richiesta di accesso civico può comportare da parte del Responsabile della trasparenza, nei casi di accertato e grave inadempimento, l'obbligo di segnalazione all'ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente e al Nucleo di Valutazione.

### **Dati ulteriori**

L'Ente Parco Minerario Floristella – Grottacalda si riserva di individuare ulteriori dati di interesse comune da pubblicare per attuare una maggiore partecipazione e una più che adeguata condivisione con gli utenti, fermo restando i limiti alla diffusione e all'accesso alle informazioni previste dalla normativa vigente nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale così come sancito e prescritto dal D.Lgs. 30.06.2003, n.196, le cui disposizioni sono esplicitamente richiamate dal decreto trasparenza.

## **Parte VI – Obiettivi generali e specifici, tempi di attuazione e strutture competenti:**

**Vedi Allegato 1**